



COMUNE DI PORTALBERA

Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER
L'ASSEGNAZIONE DI
BENEFICI ECONOMICI E
L'ACCESSO A SERVIZI
SOCIALI E SOCIO-EDUCATIVI
AGEVOLATI**

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, in conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia, le attività che il Comune di Portalbera esplica nell'ambito di un sistema integrato di interventi sociali e socio-educativi attribuiti ai Comuni dal DPR n. 616/77, dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla Legge 328/2000 al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Definisce, altresì, criteri per l'erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno del reddito e al contrasto della povertà, di contributi economici per l'integrazione di rette per la residenzialità e la semi residenzialità di ad anziani, disabili, adulti.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 e dai rispettivi regolamenti attuativi emanati.

Art. 2

FINALITA' DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Attraverso gli interventi disciplinati dal presente regolamento il sistema di interventi e servizi, avendo come obiettivo generale la promozione ed il miglioramento della qualità della vita, persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:

- garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla comunità di appartenenza;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze;
- sostenere le persone socialmente fragili o affette da disabilità psico-fisiche e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di tutela o in situazioni familiari non adeguate;
- agire a tutela delle persone non autosufficienti prive di famiglia o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- sviluppare il massimo dell'autonomia e dell'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali.
- attuare interventi di contrasto alla povertà a sostegno del reddito.

Art. 3

DESTINATARI

Le prestazioni di cui al presente regolamento sono destinate agli aventi la residenza nel Comune. I residenti da meno di un anno potranno beneficiare esclusivamente delle prestazioni sottoforma di fruizione agevolata o gratuita dei servizi di cui al successivo art. 4 - punto a -.

Le persone dimoranti nel territorio comunale potranno beneficiare di interventi esclusivamente in caso di necessità straordinarie, urgenti e non differibili, aventi caratteristica di temporaneità che non potranno prolungarsi oltre i sette giorni.

In tali particolari circostanze sarà data informazione al Comune di residenza ed ad esso verrà richiesta la corresponsione dell'intero costo dell'intervento.

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti le persone che si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento.

Art.4

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESTAZIONI

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio di pari dignità per ogni cittadino, nei limiti delle risorse disponibili dell'Amministrazione, ai seguenti servizi e/o interventi economici:

a) Servizi Sociali, Educativi, Ricreativi a rilevanza sociale

- Mensa a domicilio;
- Mense scolastiche;
- Trasporti scolastici;
- Servizi per minori (ADM, ADMH,)
- Soggiorni climatici per anziani;

Potranno essere attivati direttamente altri benefici con l'ausilio ed in collaborazione con enti ed associazioni di volontariato o benefattori che ne facciano richiesta (finanziamenti di progetti ad personam specifici, attribuzione di beni primari e generi alimentari, ecc).

La partecipazione al costo dei suddetti servizi è determinata sulla base di fasce di reddito ISEE corrispondenti a tariffe o percentuali di partecipazione.

Al di sotto del reddito ISEE minimo, come successivamente definito, non si darà luogo ad alcuna partecipazione alla spesa .

Oltre al tetto massimo di reddito ISEE stabilito dovrà essere corrisposta l'intera tariffa.

b) Benefici economici per il superamento di situazioni di bisogno e/o di disagio

- Interventi di natura economica a carattere continuativo;
- Interventi di natura economica a carattere straordinario per le spese di affitto, erogazione di servizi primari (utenze), ticket ed esigenze non prevedibili;
- Interventi di natura economica per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati (tossicodipendenti, disabili, persone in stato di conclamata fragilità sociale).

- Attribuzione di vantaggi economici mediante la fruizione di servizi senza corrispettivo o con un corrispettivo agevolato;
- Integrazione rette per servizi residenziali o diurni a favore di anziani, disabili, adulti in situazioni di estrema fragilità, degrado ed emarginazione.

Gli interventi di aiuto economico possono essere sostituiti da altre forme indirette di pagamento.

I benefici economici continuativi sono destinati agli specifici ambiti di utilizzo previsti in base a specifiche necessità.

Sono accompagnati da un programma / progetto sottoscritto dal beneficiario quale impegno per il corretto utilizzo, nel quale vengono individuati percorsi attivi di impegno da parte dell'utente per il miglioramento / superamento della situazione di disagio.

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 5

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- a) La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la fruizione dei servizi agevolati, è determinata con riferimento al nucleo familiare composto così come stabilito dal D.Lgs 109/98, come integrato e modificato dal D.Lgs 130/2000, dai Decreti attuativi emanati (DPCM 221/99 DPCM 242/2001) e norme in materia.

Art. 6

ULTERIORI CRITERI DI ACCERTAMENTO

Nel caso in cui sia accertata la mancanza di corrispondenza tra reddito dichiarato e tenore di vita del richiedente, l'accesso alle agevolazioni non sarà concesso, e, se già fruito sarà rivisto o sospeso.

Gli accertamenti dovranno risultare da atti formali quali informazioni della Polizia Locale e/o relazione dell'Assistente Sociale territorialmente competente.

REDDITO MINIMO

Art. 7

DEFINIZIONE

Per “reddito minimo” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Portalbera assume, quale valore economico del “reddito minimo” per un individuo, l’importo annuo corrispondente al trattamento minimo di pensione INPS. L’importo viene riparametrato sulla base dei componenti del nucleo familiare secondo i parametri della scala di equivalenza stabilita per il calcolo ISEE.

La soglia di reddito è soggetta a revisione annua con analogo riferimento INPS.

Art. 8

CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un’assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

L’interessato è tenuto a collaborare ai fini del coinvolgimento degli obbligati per legge.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, verificando nel contempo la possibilità di un loro coinvolgimento.

Art. 9

ASSEGNAZIONE DELL’ASSISTENZA ECONOMICA – MODALITÀ E LIMITI

La misura mensile dell’intervento continuativo non potrà essere superiore a € 150,00= e avrà durata non superiore ai 12 mesi. L’intervento potrà essere annualmente rinnovato.

I cittadini con reddito ISEE pari al reddito minimo riparametrato secondo la scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 109/98 e successivi modificazioni ed integrazioni hanno diritto al pagamento delle bollette relative all’erogazione dei servizi primari (luce, acqua, gas e telefono) sino ad un tetto massimo di € 500,00= annuo.

L’ausilio finanziario di carattere straordinario potrà essere beneficiato anche da coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L’attribuzione di vantaggi economici non esclude la fruizione agevolata o l’esenzione per la fruizione dei servizi.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico accertata, la prestazione può essere erogata tramite l'amministratore di sostegno che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario. Sono esclusi dagli interventi economici i titolari di reddito ISEE superiore al tetto stabilito annualmente in sede di determinazione delle tariffe, previa concertazione tra Amministrazione Comunale e Organizzazioni Sindacali.

E' prevista l'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all'importo massimo di € 30,00= ciascuno, tramite fondo di economato, destinato a persone di passaggio per fruizione pasto o acquisto biglietto FF. SS. o autolinee, o a residenti per eccezionali e imprevedibili necessità di limitata entità – (ticket, altre spese primarie).

La somma verrà autorizzata dall'Assessore ai Servizi Sociali tenendo conto dei seguenti criteri:

1. per fruizione pasto: € 15,00= max
2. per trasporto con mezzi pubblici per continuazione viaggio in relazione al luogo da raggiungere: € 30,00 max
3. per imprevedibili ed eccezionali necessità in rapporto all'esigenza dichiarata ed accertata: € 30,00 max

INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI O DIURNE

Art. 10

DEFINIZIONE

Per integrazione della retta di ospitalità si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio per servizi residenziali o diurni, a favore di anziani, disabili, ma anche di adulti in situazioni di estrema fragilità, degrado ed emarginazione.

Tali soggetti per ricevere la suddetta integrazione dovranno essere in possesso dei necessari requisiti. L'accesso alla struttura è subordinato all'atto di impegno da parte del Comune e relativa approvazione del progetto di intervento, in mancanza del quale non vi potrà essere corresponsione economica.

Art. 11

DOMANDA ED ISTRUTTORIA

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o il portatore di handicap o chi ne cura gli interessi, l'adulto rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, tenendo conto di quanto contenuto nell'art. 5 e seguenti del presente regolamento e di quanto contenuto nel contratto di ricovero.

All'anziano o all'inabile è garantita la conservazione di una quota del proprio reddito per le spese personali, di norma pari a € 120,00= mensili, fatti salvi casi di particolari esigenze che saranno valutati, all'occorrenza, dalla Giunta Comunale, previa relazione presentata dall'Assistente Sociale territorialmente competente.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere stati residenti anagraficamente nel Comune prima del ricovero.

Il competente Responsabile del Servizio del Comune istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, sia a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Art. 12

NUCLEO FAMILIARE

Per la richiesta di integrazione della retta di ospitalità viene introdotto il seguente fattore correttivo riguardo all'individuazione del nucleo familiare:

- il nucleo preso in considerazione è il nucleo familiare anagrafico, allargato agli obbligati civilmente anche se non conviventi in quanto firmatari del contratto.

Art. 13

RETTA A CARICO DELL'OSPITE

L'anziano, il portatore di handicap, l'adulto è tenuto a pagare la retta di ricovero con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di € 6.000,00= per eventuali spese impreviste future;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile.

Art. 14

RECUPERO DEL CREDITO

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate dagli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 6.000,00=.

- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati) previa ed idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 15

SERVIZIO DI TRASPORTO

Il COMUNE DI PORTALBERA, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può concedere aiuti di natura economica a favore di:

- a) dializzati non aventi diritto all'uso dell'ambulanza;
- b) disabili che necessitano di trasporto ai centri diurni disabili
- c) anziani che frequentano i centri diurni integrati che non hanno disponibilità del mezzo di trasporto o con mezzo inadeguato alla propria patologia;
- d) utenti ultrasettantenni bisognosi di prestazioni socio-sanitarie

L'aiuto di natura economica è concesso sotto forma di contributo per il pagamento del servizio esperito da idonea organizzazione e/o associazione(es.Croce Azzurra ecc.)

ART.16

ONERI

Il calcolo della quota a carico dell'utente verrà effettuato sulla base del reddito ISEE che l'interessato deve presentare presso gli Uffici Comunali unitamente alla richiesta scritta per usufruire del servizio, come determinato dagli artt. nn. 3 e 5 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.130/2000 che ha modificato il D.Lgs.n.109/1998, in caso di persone con handicap grave che richiedono il servizio di trasporto, il reddito che verrà considerato ai fini del calcolo dell'eventuale compartecipazione ai costi sostenuti sarà quello del solo assistito, anche se convivente con altri familiari.

ART.17

MODALITA' DI RICHIESTA DEL SERVIZIO

Chi necessita del servizio di trasporto dovrà prenotare il servizio con almeno due settimane di anticipo per permettere l'organizzazione dello stesso.

Art. 18

ASSISTENZA DOMICILIARE DEFINIZIONE, FINALITA' E PRESTAZIONI

Il servizio di Assistenza Domiciliare svolto ad oggi in convenzione con i Comuni di Arena Po, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Rovesciala, Bosnasco, Zenevredo, San Cipriano Po e l'Unione Campospinoso Albaredo ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare, riducendo il ricorso alle strutture residenziali nonché ottenere un significativo risparmio della rispettiva spesa a beneficio degli Enti stessi.

Al servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

1. interventi diretti alla cura della persona
2. interventi diretti al governo ed all'igiene dell'ambiente domestico
3. interventi diretti al menage del nucleo familiare ed all'ambiente sociale
4. interventi di assistenza domiciliare ai minori ed ai minori affetti da handicap
5. interventi di assistenza ai portatori di handicap presso il domicilio, presso centri di sviluppo (scuole, centri di aggregazione)
6. servizi di trasporto per la fruizione dei servizi sociali, educativi, assistenziali e di cura
7. servizi di distribuzione pasti a domicilio

ART.19

DOMANDA, AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Portalbera che si trovino:

- in stato di malattia o invalidità che comporti la necessità di aiuto da parte di altre persone, per un periodo più o meno lungo;
- non dispongano di sufficiente assistenza familiare;
- vivano in famiglia, ma con grave situazione di disagio;
- si trovino in particolari situazioni di bisogno temporaneo; si trovino in particolari situazioni economiche;
- si trovino in situazione di emarginazione e disagio con l'ambiente sociale in cui vivono.

L'accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato o dei familiari oppure a seguito di segnalazione scritta di Enti, Associazioni di volontariato o di privati cittadini, previa accettazione da parte dell'interessato, corredata da dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità, resa ai sensi del DPR 445/2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare (ISEE).

La procedura per l'ammissione al servizio si articola come di seguito specificato:

- visita domiciliare dell'Assistente Sociale territorialmente competente finalizzata alla prima valutazione della situazione e alla verifica dei bisogni e delle modalità di intervento;
- compilazione della scheda personale da parte dell'Assistente Sociale da cui si rilevi la situazione globale dell'interessato sotto il profilo sanitario, ambientale, sociale, psicologico ed assistenziale;
- stesura del progetto individuale concordato con l'utente e l'Assistente Sociale;

comunicazione all'utente di accettazione della richiesta e della quota oraria di contribuzione spettante in base alla situazione economica del nucleo familiare ISEE ed alle fasce di reddito determinate annualmente dalla Giunta Comunale;

- avvio del servizio;
- fase di osservazione svolta dall'Assistente Sociale territorialmente competente;

Per il funzionamento e la gestione del servizio è necessario provvedere:

- al monitoraggio della situazione ed all'aggiornamento del progetto individualizzato;
- alle verifiche periodiche dell'Assistente Sociale territorialmente competente con gli operatori socio assistenziali coinvolti nel progetto individualizzato d'assistenza alla persona;
- alla predisposizione di una scheda mensile di rilevazione del numero di ore lavorate e del tipo di prestazioni erogate all'utente, nonché di ogni altro strumento professionale ritenuto idoneo.

Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare sono erogate per una durata determinata dalle esigenze dell'utenza. Qualora le condizioni che avevano determinato l'ammissione al servizio siano superate, si procede alla sospensione delle prestazioni, concordando con l'utente la modalità di cessazione.

Il servizio può cessare in caso di:

- rinuncia scritta dell'utente e/o dei familiari;
- decesso o ricovero definitivo presso Istituto, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio stesso;
- qualora vengano meno i requisiti d'ammissione al servizio (modifica del nucleo familiare, ecc.)
- qualora l'utente non corrisponda il pagamento della quota oraria a suo carico, dopo due solleciti scritti e comunque previo assenso scritto dell'Assistente Sociale territorialmente competente.

Art. 20

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe per i servizi individuati con il presente regolamento e le fasce di reddito ISEE corrispondenti sono determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale;

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 21

ASSISTENZA IN CASI PARTICOLARI

Quando l'assistenza economica, riconducibile al reddito minimo, riguarda persone che si trovino di passaggio nel Comune l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza, sulla base di una valutazione contingente del bisogno formulata dall'Assessore ai Servizi Sociali del Comune tramite il fondo economico.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art.22

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che

competono al Comune nel rispetto delle norme di cui al D.lgs n. 196/2003 "codice", in materia di protezione dei dati personali.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni e a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 23

CONTROLLI

1. Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata, effettua controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del Ministero delle Finanze (a tal fine può stipulare con lo stesso ministero apposite convenzioni).
2. Il Comune provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati e può richiedere ogni idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
3. La riscontrata incompletezza o non veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva, comporta la revoca dei benefici concessi e ove possibile, l'eventuale recupero delle somme dovute.
4. In ogni caso l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi per i controlli sia degli uffici comunali sia dei competenti uffici della pubblica amministrazione.

ART.24

DECORRENZA E NORMATIVA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2008 e si applica alle procedure pendenti.

Dalla medesima data è abrogata ogni norma regolamentare precedente vigente in materia, con l'eccezione, per il periodo transitorio di un anno, di quelle disciplinanti oggetti non ricompresi nel presente regolamento, e nei limiti di compatibilità dello stesso.

TABELLA A
TABELLA FASCE ISEE

FASCIA	REDDITO ISEE	INTERVENTO COMUNE	INTERVENTO RICHIEDENTE
A	Sino a € 5.700,00	100%	Zero
B	da € 5.700,01 a € 9.000,99	75%	25%
C	da € 9.001,00 a € 14.000,99	50%	50%
D	Da € 14.001,00 a € 16.000,99	25%	75%
E	Oltre € 16.000,99	Nessun intervento	100%